



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sicilia

## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TEN. GIUFFRIDA”**

**di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado**

**viale XV Gennaio 92010 MONTEVAGO (AG)**

**TEL. 092539167 --- FAX 092538062**

**Cod. Fisc. 92011590848 --- C.M. AGIC83500V**

**e-mail: [agic83500v@istruzione.it](mailto:agic83500v@istruzione.it)**

**sito: [www.istitutocomprensivomontevago.eu](http://www.istitutocomprensivomontevago.eu)**

**Prot.n.  
Montevago**

- ❖ Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “*Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità*”
- ❖ Visti il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”
- ❖ Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo*”
- ❖ Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”
- ❖ Vista la nota Prot.3602/PO del 31/07/2008 “*Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n.249 del 24/6/1998 , concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”
- ❖ Vista la delibera del Collegio docenti n.78 del 15/09/2008 e quella del Consiglio di Istituto n.55 del 25/09/2008

**Si stipula con l’alunno e la sua famiglia il presente**

# **PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'**

## **Art. 1 Obiettivi del Patto**

Con il presente patto l'istituzione scolastica mira alla realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, in cui le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita con gli studenti.

## **Art. 2 Finalità della scuola**

Compito della scuola è insegnare le regole del vivere e del convivere; essa può farlo solo con una viva e fattiva collaborazione con la famiglia. Pertanto i rapporti non dovranno essere sporadici o esserci solo nei momenti critici ma costanti nel rispetto dei ruoli.

La scuola e la famiglia dovranno supportarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità educative e condividere quei valori che fanno sentire gli membri di una comunità vera.

La scuola affianca al compito "dell'insegnare ad apprendere" quello "dell'insegnare ad essere" ed in questo è fondamentale la collaborazione della famiglia, la più importante agenzia educativa.

Col presente patto la scuola si impegna a :

- fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno alunno;
- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
- favorire la piena integrazione degli diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli stranieri;
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

## **Art. 3 Diritti degli alunni**

Ai sensi dell'art.2 D.P.R. n.249 del 24 Giugno 1998 l'alunno ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, nonché alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della stessa.

Sarà diritto dell'alunno avere una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

## **Art. 4 Doveri degli alunni**

Ai sensi dell'art.2 D.P.R. n.249 del 24 Giugno 1998, gli alunni dovranno:

- rispettare il dirigente scolastico, tutto il personale della scuola, docente e non docente, e i compagni;
- frequentare regolarmente le lezioni;
- studiare con assiduità e serietà;
- portare sempre il materiale didattico occorrente;

- rispettare l'arredo scolastico. Eventuali danni dovranno essere risarciti;
- usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e della decenza;
- osservare scrupolosamente l'orario scolastico; i ritardi, segnati sul registro, dovranno essere giustificati ;
- portare sempre un diario o un quaderno per comunicazioni scuola/famiglia;
- giustificare sempre le assenze; quelle per malattia superiori a cinque giorni saranno giustificate con certificato medico;
- mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell'ora e all'uscita;
- motivare con certificato medico l'esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

### **Art. 5 Divieti per gli alunni**

Gli alunni dovranno, altresì, osservare scrupolosamente i seguenti divieti:

- non portare soldi ed oggetti di valore;
- non usare il telefonino a scuola e durante le lezioni; in caso di possesso, occorre tenerlo tassativamente spento;
- evitare le assenze collettive che dovranno essere giustificate con la presenza dei genitori;
- evitare episodi di violenza che saranno severamente puniti.

### **Art. 6 Mancanze soggette a sanzioni disciplinari**

Le mancanze che potrebbero far scattare sanzioni disciplinari sono:

- ritardi frequenti e non giustificati;
- assenze ripetute e periodiche non giustificate;
- mancanza del materiale didattico;
- scarsa sollecitudine verso le consegne sia a casa che a scuola;
- lessico non adeguato all'ambiente scolastico;
- violenze fisiche e psicologiche verso gli altri;
- comportamento irrispettoso verso gli adulti e i compagni.

Si precisa che le sanzioni potranno essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

### **Art. 7 Finalità e natura delle sanzioni disciplinari**

L'istituzione scolastica si ispira al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione.

In ogni caso, occorre sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

### **Art. 8 Sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, sospensioni fino a 3 giorni e organi competenti a irrogarle**

Dato che il compito della scuola è educare e non punire, ogni provvedimento disciplinare sarà assunto dal Consiglio di classe sempre e solo in vista di un'adeguata strategia di recupero (vedi D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, articolo 1). Inoltre, ogni singolo Consiglio di classe potrà, in piena autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

In ogni caso, laddove possibile, e in assenza di violenze fisiche o comportamento eccessivamente irrispettoso verso compagni e personale docente e non, si opterà per un provvedimento disciplinare diverso dall'allontanamento dalla comunità scolastica. I provvedimenti di tal genere potranno essere i seguenti:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto sul diario dello studente e/o sul registro di classe;
3. consegna da svolgere a scuola e/o a casa;
4. sospensione dalle lezioni fino a tre giorni.

Il singolo docente potrà irrogare le sanzioni previste dai punti da 1 a 3; Il Dirigente Scolastico, su proposta del docente, potrà irrogare le sanzioni da 1 a 4.

### **Art. 9 Sanzioni disciplinari attraverso attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica e organi competenti a irrogarli**

Poiché la scuola non ha finalità punitive ma educative, potranno essere irrogate sanzioni disciplinari di tipo sociale, accessorie o sostitutive dei provvedimenti di cui al precedente e successivo articolo. Tali provvedimenti potranno essere:

- 1. Pulizia dei locali e degli arredi della scuola in precedenza imbrattati dall'alunno medesimo;
- 2. Attività di aiuto nella catalogazione del materiale della scuola;
- 3. Attività di volontariato nell'ambito della comunità della scuola;
- 4. Produzione di elaborati su temi che inducano alla riflessione.

Organo competente ad irrogare la sanzione è il docente e/o consiglio di classe.

### **Art. 10 Provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni e organi competenti a irrogarle**

I comportamenti riprovevoli e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra sanzione irrogabile e infrazione disciplinare commessa.

Nello specifico, qualora l'alunno usi un comportamento irrispettoso, lesivo della dignità e del decoro o attui violenza fisica o psicologica verso compagni e adulti, si ricorrerà a provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni.

Si precisa che si ricorrerà a tale tipo di sanzione soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri dello studente.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe.

Inoltre, durante il periodo di allontanamento, è previsto un rapporto con l'alunno e con i genitori al fine di prepararne il rientro in seno alla comunità scolastica.

### **Art. 11 Sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre 15 giorni e organi competenti a irrogarle**

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla scuola oltre 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Istituto. Esse saranno adottate solo qualora ricorrano due condizioni, entrambe necessarie:

- Devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove

possibile, nella comunità scolastica.

### **Art. 12 Sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico**

L'irrogazione di tale sanzione, di competenza del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 2) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 3) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico; con riferimento alle sanzioni di cui all'art. 10 e al presente articolo, si precisa che accorerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

### **Art. 13 Sanzioni disciplinari che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi**

Nei casi più gravi di quelli già indicati, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dell'alunno dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni disciplinari di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 saranno irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dell'alunno.

### **Art. 14 Modalità di irrogazione delle sanzioni**

Le sanzioni previste ai punti 1,2,3 di cui all'articolo 7, comminabili dal docente, saranno irrogate con effetto immediato e senza alcun preavviso ai genitori dell'alunno; la sanzione 4 del medesimo articolo, invece, sarà adottata dal Consiglio di classe, previa verbalizzazione per iscritto della stessa e delle motivazioni da cui è scaturita.

La sanzione stessa verrà irrogata solo previo avviso scritto ai genitori e successivo colloquio in cui verranno illustrate le motivazioni della sanzione e instaurato un dialogo educativo che possa portare l'alunno e il genitore a comprendere le finalità ispiratrici della sanzione.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.

Più la sanzione sarà grave e più sarà argomentata la motivazione, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

### **Art. 15 Organo di Garanzia interno all'Istituto; composizione e funzionamento**

All'interno dell'istituzione scolastica è istituito un apposito Organo di Garanzia, costituito dal Dirigente scolastico, membro di diritto, dal vicario collaboratore del Dirigente, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. Nel caso, in cui sussistano le condizioni di incompatibilità, sarà nominato un membro supplente, che subentrerà solo all'occorrenza.

In merito al funzionamento dell'Organo, si precisa che non sarà necessario che esso sia "perfetto" (cioè con la presenza di tutti i membri); pertanto, le deliberazioni avranno validità anche in presenza della maggioranza semplice.

Qualora qualcuno dei membri si astenga dal votare la delibera, l'astensione verrà considerata voto favorevole alla sanzione.

### **Art. 16 Modalità di impugnazione delle sanzioni**

Affinché sia garantito il "diritto alla difesa" all'alunno oggetto della sanzione, si precisa che contro le sanzioni disciplinari predette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro quindici giorni dalla comunicazione all'apposito Organo di Garanzia di cui al precedente articolo. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni, ai sensi di legge. Qualora l'Organo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi

riconfermata.

Si precisa che il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata; pertanto, la sanzione sarà eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito dal Regolamento di Istituto.

### **Art. 17 Organo di Garanzia regionale**

Per l'ulteriore fase di impugnatoria, successiva alla precedente, la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto è attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Il rimedio in esame potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata al parere vincolante di un Organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto, per la scuola secondaria di I grado, da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

L'Organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

La normativa fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'Organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

### **Art. 18 Doveri dei genitori**

I genitori sono i diretti responsabili dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto dovranno condividere questo compito in stretta collaborazione con la scuola per attuare strategie educative che tengano conto della singolarità e complessità dei nostri alunni come persone.

Essi dovranno quindi:

- partecipare con regolarità agli incontri;
- controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia;
- giustificare sempre assenze e ritardi;
- controllare l'esecuzione dei compiti;
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti.

### **Art. 19 Doveri dei docenti**

Con questo patto i docenti, oltre a saper comunicare e svolgere attività didattiche finalizzate all'offerta formativa, dovranno:

- trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli alunni;
- vigilare durante l'intervallo affinché gli alunni possano fruire in maniera intelligente e responsabile della pausa studio;
- accompagnare gli alunni all'uscita della scuola;
- richiedere colloqui con le famiglie in caso di necessità;
- informare i genitori degli alunni delle proposte didattiche diverse da quelle curriculari;
- presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti il piano dell'offerta formativa.

La verifica degli apprendimenti, momento importante del processo formativo, servirà ai docenti per modificare o integrare gli obiettivi, i metodi e i tempi delle varie attività proposte agli alunni.

La valutazione avrà un carattere orientativo e formativo e indicherà all'alunno i modi e i tempi del proprio processo educativo per renderlo consapevole sia delle difficoltà con cui dovrà

misurarsi che dei successi maturati.

I docenti, nel valutare, terranno conto dei livelli di formazione e di preparazione culturale dei propri alunni in relazione agli obiettivi di apprendimento prefissati e alla situazione di partenza; dell'impegno, della partecipazione e del comportamento in vista di una crescita non solo sul piano dell'apprendimento ma su quello più vasto della formazione integrale della persona.

Montevago

Il Consiglio di classe

I Genitori

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	
_____			

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Giovanni Tirone